



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – COD. FISC. 80001610601 - Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233
SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it – email – info@comune.arnara.fr.it

Prot. N. 2926

Arnara, 07.05.2020

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO : Parziale riapertura del mercato settimanale

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha risistemato gli obblighi finalizzati al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020; Richiamato da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale", che sostituisce integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

EVIDENZIATO con particolare riferimento all'art. 1 comma 1 lett. z) del DPCM del 26 aprile 2020, secondo cui sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RICHIAMATA altresì l'ordinanza della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale è stato disposto “all’articolo 3, commi 2 e 3, che «2. *Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.».*

RILEVATO che l’approvvigionamento alimentare negli esercizi commerciali deve comunque essere sempre garantito;

VALUTATA l’esigenza di riavviare l’attività del mercato settimanale, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica, e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagio;

RITENUTO opportuno, anche al fine di promuovere una ripresa dell’economia locale gravemente colpita dall’emergenza covid-19, consentire, nel rispetto delle massime condizioni di sicurezza e con la garanzia di tutte le prescrizioni di legge vigenti, disporre la prosecuzione in via straordinaria e provvisoria, salvo revoca, del mercato settimanale, limitatamente al settore agro-alimentare (generi alimentari, frutta, verdura, fiori, piante, sementi, ecc.) riferito agli operatori del settore;

VISTO l’art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;

DISPONE

Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati

1. La riapertura del mercato settimanale del VENERDI’ dal giorno 08 maggio 2020 con la presenza esclusivamente di soli generi alimentari:

a) Mantenimento della distanza di ml. 1 fra le persone presenti all’interno dell’area con obbligo di utilizzo di mascherine e guanti;

2. La vendita al pubblico avverrà a partire dalle ore 7:00 alle ore 12:00 nel giorno del venerdì e nei posteggi assegnati;

3. Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente;

- ogni ambulante deve essere munito di dispositivi di protezione individuali, mascherina, guanti e deve altresì mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani nonché guanti “usa e getta”;

- sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale ed evitare assembramenti;

- dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie);

- il numero massimo degli operatori commerciali rimane stabilito in 2 (due) per banco;

- l'inizio delle operazioni di montaggio dei banchi non potrà avvenire prima delle 06,30, previa presenza del personale della Polizia Locale che provvederà all'assegnazione degli spazi;
- ogni cliente deve essere munito dei prescritti dispositivi di protezione individuale, quali guanti, mascherine, deve mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e deve altresì trattenersi all'interno dell'area mercatale strettamente per il tempo necessario all'acquisto;
- l'accesso all'area mercatale è consentito ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti;
- la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita;

4. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate.

5. In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.

DISPONE altresì, che il Responsabile dell' Area Commercio, presieda alle operazioni di insediamento degli esercenti, allo scopo di coordinare ed agevolare le attività di posizionamento, specie nel primo giorno di attività, anche conferendogli mandato di ottimizzare e/o colmare eventuali criticità che dovessero emergere al momento, sulla scorta dei principi di efficienza, buona amministrazione e nel rispetto della sicurezza;

Il personale della Polizia Municipale vigilerà sul rispetto delle suddette misure organizzative segnalando il mancato rispetto delle stesse agli organi competenti.

PRECISA

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line.

Arnara, 07.05.2020


Il Sindaco
Massimo Fiori
